

N. R.G. 29250/2017



II TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Seconda sez. SICC CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri:

dott. Filippo D'Aquino Presidente Rel.

dott. Sergio Rossetti Giudice

dott. Guendalina Pascale Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nella causa di opposizione allo stato passivo iscritta al n. r.g. **29250/2017**

promossa da

C SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI

RICORRENTE

Nei confronti di

FALL. N. 6/17 G.D. PALUCHOWSKI CUR.

RESISTENTE

PREMESSO IN FATTO

L'odierno ricorrente oppone il decreto di esecutività dello stato passivo del FALLIMENTO COOPERATIVA TRASPORTI GENERI MONOPOLI, assunto all'udienza del 26.04.2017, con il quale è stata esclusa la natura privilegiata del credito di parte opponente pari ad € 1.152,00 per imponibile, oltre € 37,09 per interessi moratori, oltre ad € 0,25 "quali dietimi giornalieri interessi sulla quota imponibile per il periodo compreso fra il 26/4/2017 e la data di completo azzeramento dell'attivo fallimentare", oltre € 253,44 per IVA, somme richieste in privilegio ex art. 2751-bis n. 5 c.c. sul presupposto che sotto il profilo oggettivo la prestazione resa dalla opponente non costituirebbe servizio reso ai soci in quanto mera attività telematica non rientrante tra quelle per le quali è riconosciuto il privilegio, come evidenziato nella descrizione della fattura, ossia canone fisso per localizzazione satellitare.

Deduce l'opponente l'erroneità del decreto del G.D. per tre ordini di motivi:

1. L'opponente svolge attività di "telesorveglianza", ossia attività "attinente alla vigilanza, custodia e guardiania, anche con l'impiego di sistemi tecnologici ed aeromobili a pilotaggio remoto ... l'assunzione e l'esercizio di servizi e apparati per la radio localizzazione satellitare per il controllo di veicoli su tutto il territorio nazionale ed extranazionale"; pertanto, il servizio di localizzazione satellitare costituisce scopo perseguito dalla cooperativa Coopservice (tra il resto, esecuzione dei servizi di vigilanza, con

conseguente coincidenza tra oggetto sociale e oggetto della prestazione come descritto in fattura;

2. il credito sussisterebbe nel suo complessivo ammontare, in punto capitale interessi e Iva in rivalsa;

3. la società cooperativa opponente rivestirebbe soggettivamente la qualità di società cooperativa di produzione e lavoro e comunque di società cooperativa a mutualità prevalente, con conseguente spettanza del privilegio richiesto, stante la prevalenza del lavoro dei soci.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 - Nel caso di specie è incontestata (oltre all'entità del credito in sorte capitale e accessori) la sussistenza dei presupposti *soggettivi* per il riconoscimento del credito dell'istante, essendo in contestazione unicamente il presupposto *oggettivo*, consistente – come dà atto il ricorrente nei precedenti di legittimità richiamati – nel fatto che il credito risulti pertinente ed effettivamente correlato al lavoro dei soci (Cass., Sez. VI/1, Ord. 2 novembre 2016, n. 22147) e, nella specie, ove vi sia prova del fatto che il credito abbia attinenza con l'attività nella quale si esplica la funzione cooperativa specialmente tutelata dal legislatore, dovendosi dar conto della natura del credito fatto valere e della circostanza che l'attività posta concretamente in essere dalla cooperativa sia collegata con la finalità solidaristica (Cass., Sez. I, 11 agosto 2016, n. 17046). Il che rende irrilevanti gran parte delle difese di parte opponente.

1.2 - La giurisprudenza ascrive la ricorrenza *oggettiva* del privilegio alla natura della prestazione resa, riconoscendo il privilegio se ed in quanto la prestazione resa rientri nella finalità cooperativa dell'ente associativo e, quindi, “derivi dall'attività nella quale si esplica la funzione cooperativa specialmente tutelata dal legislatore”, rispetto alla quale occorre verificare la “strumentalità rispetto al conseguimento delle finalità cooperative” (Cass., Sez. I, 21 ottobre 2010, n. 21652).

Il riconoscimento del privilegio va, tuttavia, accordato non indiscriminatamente a tutti i crediti della cooperativa, pur rientranti nell'oggetto sociale, ma a quei crediti “collegati prevalentemente alla prestazione di un'attività lavorativa diretta da parte dei suoi soci, in modo da garantire l'effettiva tutela (sia pure indiretta) di tutti i crediti di lavoro, quale che sia la forma attraverso la quale essi si siano concretizzati” (Cass, Sez, I, 27 marzo 1995, n. 3592). Il che è coerente con la premessa che il privilegio in oggetto non viene accordato per la sola tutela della cooperazione in quanto tale, ma in quanto tale cooperazione si sia tradotta in concreto (in qualche misura, se non prevalentemente, come osservato dalla Suprema Corte) in una attività lavorativa dei soci, essendo la tutela del lavoro comune sostanzialmente a tutti i gradi del privilegio di cui all'art. 2751-*bis* c.c.

Conseguentemente, laddove la prestazione si traduca nella mera messa a disposizione delle attrezzature (per quanto l'attività rientri astrattamente nell'oggetto sociale), anche informatiche, della cooperativa, questa prestazione non di discosta da un mero “noleggio” di attrezzature che non può godere della collocazione privilegiata (Cass., n. 3592/1995, cit.). Questo orientamento non è affatto isolato nella giurisprudenza di legittimità, la quale esclude l'applicazione del suddetto privilegio alle prestazioni di appalto d'opera (*ex multis* ed esemplificativamente Cass., Sez. I, 26 agosto 2005, n. 17396), in quanto componenti della prestazione non riferibili all'attività lavorativa. La S.C. ha osservato che “se è vero che anche nel caso dell'appalto d'opera concorrono nella prestazione lo svolgimento di attività lavorativa, la fornitura della materia prima e le spese generali connesse all'attività d'impresa, la stessa circostanza che la prestazione è dedotta in contratto nella sua globalità, senza poter esser scissa

nelle sue componenti, esclude di poter individuare l'incidenza di tali componenti e di affermare che l'attività lavorativa è prevalente” (Cass., n. 17396/05, cit.). Ove, pertanto, non sia individuabile una specifica (se non prevalente) attività di lavoro nella prestazione resa dalla società cooperativa, la stessa deve ritenersi ascrivibile a un *opus* (che si tratti di vendita di un bene o di erogazione di un servizio) per il quale non è possibile il riconoscimento del privilegio, non essendo il corrispettivo riferibile a servizi caratterizzati in modo prevalente dall'espletamento di attività lavorativa (ragione per cui la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-*bis* n. 5 c.c., nella parte in cui non prevede l'applicabilità del privilegio anche ai crediti per compensi di appalti d'opera, è stata dichiarata manifestamente infondata: Cass., Sez. I, 4 marzo 2015, n. 4383).

Possono, pertanto, esservi crediti derivanti da prestazioni rientranti nell'oggetto sociale ma nelle quali non vi sia evidenza di una prestazione collegata prevalentemente all'attività lavorativa dei soci, per i quali la mera ricomprensione dell'attività prestata nell'oggetto sociale non sia sufficiente a comportare il riconoscimento del privilegio. Il privilegio sta e cade, pertanto, ove i servizi resi derivino da una diretta prestazione lavorativa dei soci.

1.3 – Fatta tale premessa, è ben vero che l'oggetto sociale della cooperativa opponente contempla "qualsiasi lavoro o servizio attinente alla vigilanza, custodia e guardiania, anche con l'impiego di sistemi tecnologici ed aeromobili a pilotaggio remoto” e, in particolare, “l'assunzione e l'esercizio di servizi di teleallarmi, telecontrollo su impianti”, nonché “la progettazione, l'assemblaggio, la vendita, il montaggio, l'installazione, la manutenzione, il noleggio, il comodato, il collaudo, l'esecuzione e la vendita e realizzazione in appalto, di opere ed impianti di sicurezza e di attrezzature e materiali necessari per gli stessi”. Di tal ché, qualsiasi prestazione avente ad oggetto attività di vigilanza, ancorché nelle forme della televigilanza, vedrebbe – secondo la prospettazione dell'istante - il proprio corrispettivo coperto dall'operatività del privilegio in oggetto.

Tuttavia non è sufficiente, come si è visto, che la prestazione rientri nell'oggetto sociale, ma occorre (ai fini del riconoscimento del richiamato privilegio) che si tratti di una prestazione effettivamente correlata (e in misura prevalente) all'attività lavorativa dei soci. Ove, pertanto, il credito non risulti direttamente correlato al lavoro dei soci (Cass., Sez. VI/1, Ord. 22 novembre 2016, n. 22147; Cass., Sez. VI/1, Ord. 30 maggio 2014, n. 12136), il credito, pur rientrante nell'oggetto della società cooperativa, non può essere oggetto di riconoscimento privilegiato.

Tale deve ritenersi la prestazione di “localizzazione satellitare” di determinati dispositivi, prestazione che costituisce mera messa a disposizione di attrezzature (non differente da un mero noleggio: Cass., n. 3592/1995, cit.) senza una correlata o prevalente attività lavorativa da parte dei soci della cooperativa opponente, non oggetto di descrizione nella fattura prodotta dall'opponente (doc. 5 fasc. opponente).

Né il ricorrente ha offerto di provare tale requisito con altri mezzi di prova.

Correttamente, pertanto, il giudice delegato ha escluso la ricorrenza del suddetto privilegio. L'opposizione va, pertanto, rigettata.

2 – Le spese sono irripetibili, stante la mancata costituzione del fallimento.

P. Q. M.

Definitivamente pronunciando sull'opposizione allo stato passivo proposta da COOPSERVICE SOC. COOP. P.A. avverso il decreto di esecutività dello stato passivo di

FALLIMENTO COOPERATIVA TRASPORTI GENERI MONOPOLI società
cooperativa a responsabilità limitata, così provvede:

- 1 – rigetta l'opposizione;
- 2 – dichiara irripetibili le spese processuali.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 18 gennaio 2018

Il Presidente Est.
dott. Filippo D'Aquino

IL CASO.it